

Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni.

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Finalità

Articolo 3 – Nomina del garante della comunicazione

Articolo 4 – Indennità e rimborsi

Articolo 5 – Durata in carica e incompatibilità

Articolo 6 – Compiti del garante della comunicazione

Articolo 7 – Rapporto consuntivo

Articolo 8 – Sede e personale

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1, (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata "legge regionale", il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2 Finalità

1. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale comunale, di cui all'articolo 9 della legge regionale 1/2005, e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza Comunale, e le relative varianti, di cui all'articolo 10 della stessa legge.

Art. 3 Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dalla Giunta comunale.
2. Il garante è scelto fra persone in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria.
3. Il garante è scelto fra il personale appartenente alla struttura comunale appartenente alla categoria D, o fra soggetti esterni ad essa.

Art. 4 Indennità e rimborsi

1. Il garante della comunicazione svolge la funzione di garante a titolo gratuito.

Art. 5 Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato, la Giunta comunale provvede alla nomina del nuovo garante.

3. L'incarico di garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 19 comma 2bis della legge regionale, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Art. 6 **Compiti del garante della comunicazione**

1. Il garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza Comunale sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento in atto.
2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:
 - a) predispone, fino dall'avvio del procedimento, in collaborazione con il responsabile del procedimento e con l'eventuale gruppo di lavoro esterno, il piano di comunicazione le modalità di partecipazione dei cittadini ed i criteri a cui il responsabile del procedimento deve attenersi per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini;
 - b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatori e normativi;
 - c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;
 - d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;
 - e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
 - f) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale.

Art. 7 **Rapporto consuntivo**

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione
2. integrata di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale.
3. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, agli strumenti di pianificazioni e relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza del Comune di cui al comma 2 dell'articolo 10 della stessa legge, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del Consiglio comunale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.
4. Nel rapporto consuntivo il garante:
 - a) esplicita le modalità informative che hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
 - b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
 - c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art. 8
Sede e personale

1. L'ufficio del garante della comunicazione ha sede presso il Comune di Castellina M.ma.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante della comunicazione si avvale del personale in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Castellina Marittima, e qualora istituito, dell'Ufficio di Piano.
3. Qualora si manifesti necessario, il garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.